



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Alla Regione Puglia – Protezione Civile
servizio.protezionecivile@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Emergenza COVID – 19
Attuazione art.15 comma 3 decreto-legge 17 marzo 2020, n.18
Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale

IL DIRETTORE CENTRALE

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto l'articolo 15 rubricato “Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale” che consente, per la gestione dell'emergenza COVID-19 e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, la produzione, importazione e immissione in commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni;

visto, in particolare, il comma 3 del medesimo articolo 15 che prevede per i dispositivi di protezione individuale una procedura di validazione effettuata dall'Inail sulla base di una autocertificazione delle aziende produttrici e degli importatori, attestante le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e il rispetto da parte degli stessi di tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa;

vista la circolare del Ministero della salute del 18 marzo 2020, pubblicata sul sito www.salute.gov.it, con la quale sono stati forniti elementi interpretativi riguardo, in particolare, all'applicazione del richiamato articolo 15;

vista la nota di istruzioni operative del 19 marzo 2020 avente ad oggetto “Emergenza COVID – 19 Attuazione art.15 decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale” pubblicata sul portale www.inail.it;

rilevato che si tratta di una validazione di carattere straordinario, valida per il tempo strettamente necessario e finché dura lo stato di emergenza COVID-19, nell'impossibilità di effettuare le procedure ordinarie di controllo degli standard di qualità e sicurezza dei dispositivi in oggetto;

vista la pec del 9 aprile marzo 2020 (prot. n. 5847) con cui la Regione Puglia, importatrice del DPI di protezione per il corpo modello Iwode Protection cod. FH370001-3 prodotto da Guangzhou Caishen Custom Clothing Supply Chain

DIREZIONE CENTRALE
RICERCA

Management Co. Ltd., intendendo avvalersi della deroga prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, ha inviato a questo Istituto il modello di autocertificazione allegato alle suddette istruzioni operative nel quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, ha attestato le caratteristiche tecniche dei citati prodotti e ha dichiarato che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa;

acquisita in data 14 aprile 2020 la valutazione tecnica resa dalle strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione dalla Regione importatrice;

considerato che la valutazione tecnica ha dato esito positivo in quanto *"dall'esame effettuato, in base alla documentazione fornita, il DPI di protezione per il corpo modello IWODE PROTECTION cod. FH370001-3 risulta corrispondente ai requisiti tecnici previsti dalla norma 14126:2003, in quanto:*

- *risultano essere state fatte, secondo lo standard cinese di riferimento, prove analoghe a quelle previste dalla norma 14126:2003 con esiti positivi, in particolare al punto 4.1.4.1 viene riportata una resistenza superiore a 20 KPa (35.8 KPa);*
- *il prodotto è disponibile in taglie variabili dalla M alla XL;*
- *nella scheda tecnica è riportato il pittogramma identificativo del rischio biologico".*

DICHIARA

Per quanto indicato in premessa, la rispondenza alle norme vigenti del dispositivo di protezione per il corpo modello Iwode Protection cod. FH370001-3 prodotto da Guangzhou Caishen Custom Clothing Supply Chain Management Co. Ltd.

La presente dichiarazione è valida dalla data del presente provvedimento fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.

Per il mantenimento della validità della presente dichiarazione nel suddetto periodo è essenziale che le caratteristiche tecniche del dispositivo di protezione individuale restino immutate e che il prodotto non venga modificato.

Restano impregiudicate le conseguenze di natura amministrativa, penale e civile nel caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti sulla base delle quali è resa la presente dichiarazione.

dott. Edoardo Gambacciani

Roma, data di protocollazione

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa